

Codice A1820C

D.D. 17 dicembre 2021, n. 3809

**BICB25/2021 - CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MASSALENGHE - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle opere di derivazione della roggia Massalenghe in Comune di Occhieppo Inferiore (BI).**



**ATTO DD 3809/A1820C/2021**

**DEL 17/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** BICB25/2021 – CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MASSALENGHE – Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle opere di derivazione della roggia Massalenghe in Comune di Occhieppo Inferiore (BI).

Premesso che

- in data 27/10/2021, (ns. protocollo 50655/A1820C) il Sig. MARCO BLOTTO, in qualità di Presidente del CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MASSALENGHE, ha presentato istanza a questo Settore Tecnico regionale per il rilascio di nulla-osta idraulico e concessione demaniale breve per l'occupazione di area demaniale per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle opere di derivazione della roggia Massalenghe in Comune di Occhieppo Inferiore (BI);
- l'istanza sopra richiamata è stata integrata con nota registrata al ns. protocollo con n. 50783/A1820C in data 28/10/2021;
- l'istanza è finalizzata ad effettuare le operazioni manutentive alle opere d'arte della derivazione della Roggia Massalenghe insistenti in alveo del Torrente Elvo in Comune di Occhieppo Inferiore (BI), mediante la sola movimentazione del materiale alluvionale presente nei pressi della traversa irrigua, che determina ostacolo all'esercizio della derivazione del canale irriguo in sponda sinistra del corso d'acqua. Si rende conseguentemente necessaria l'apertura entro l'alveo di un canale che convogli le portate presenti dal letto di magra verso la sponda sinistra orografica, da realizzarsi esclusivamente tramite movimentazione di materiale litoide;

Dato atto che

- la notizia di presentazione dell'istanza di cui sopra è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Occhieppo Inferiore (BI) con avviso n. 613/2021 dal 10/11/2021 al 25/11/2021, come

comunicato dal medesimo Comune con nota registrata al nostro protocollo con n. 59074/A1820C in data 13/12/2021;

- nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione non sono state presentate opposizioni di sorta;

preso atto

- che la concessione è richiesta per un periodo superiore a 15 giorni e inferiore ad un anno e che per tale ragione è previsto il versamento del relativo canone annuale;
- che in data 10/12/2021 il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 238,00, di cui € 50,00 a titolo di rimborso delle spese istruttorie ed € 188,00 di canone demaniale;

visto il parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.), rilasciato dalla Provincia di Biella – Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, con nota registrata al ns. prot. con n. 54405/A1820C del 17/11/2021;

ritenuto, poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Roggia Massalenghe, necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

a seguito del sopralluogo del 29/11/2021, dell'esame degli atti progettuali e della documentazione integrativa, si è ritenuta ammissibile la realizzazione degli interventi in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R del 4/4/2011;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;

- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

## **DETERMINA**

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MASSALENGHE all'utilizzo di una porzione dell'alveo del Torrente Elvo allo scopo di poter effettuare le operazioni manutentive alle opere d'arte insistenti in alveo e la movimentazione del materiale alluvionale presente nei pressi della traversa irrigua che causa ostacolo all'esercizio della derivazione d'acqua del canale irriguo denominato Roggia Massalenghe, derivato in sponda sinistra del torrente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- i lavori devono essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il materiale inerte demaniale proveniente dalla movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del torrente Elvo;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904 difformi dal progetto presentato o non indicate, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata da maestranze, opere provvisorie e attrezzature ;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- questo Settore Tecnico regionale si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- il CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MASSALENGHE dovrà preventivamente comunicare al Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo posta elettronica certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori;
- il CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MASSALENGHE è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai, dei mezzi d'opera e delle attrezzature utilizzate, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- ad avvenuta ultimazione il CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MASSALENGHE dovrà inviare a questo Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale della Ditta autorizzata, che terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto ed è valida fino dal 01/01/2022 al 31/12/2022 salvo eventuali rinnovi che dovranno essere preventivamente richiesti ed autorizzati.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:

Alberto Mugni

Eligio Di Mascio

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo